

REGOLAMENTO 36
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE

Indice

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione	3
Art. 2 – Rappresentanza legale	4
Art. 3 – Affidamento di incarichi ai legali interni	4
Art. 4 – Istituzione dell'elenco, configurazione e pubblicità	4
Art. 5 – Requisiti del professionista	5
Art. 6 – Criteri di selezione dei professionisti e modalità di affidamento degli incarichi	5
Art. 7 – Ulteriori condizioni di affidamento degli incarichi esterni	6
Art. 8 – Incompatibilità e conflitto di interessi	6
Art. 9 – Obblighi dei legali incaricati	7
Art. 10 – Liquidazione del compenso	7
Art. 11 – Revoca dell'incarico	8
Art. 12 – Rimozione dall'elenco	8
Art. 13 – Aggiornamento dell'elenco	8
Art. 14 – Difesa in giudizio del personale dipendente	8
Art. 15 – Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento	9
Art. 16 – Trattamento dei dati personali	9
Art. 17 – Norme di rinvio	11
Art. 18 – Principale documentazione di riferimento	11

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione

1 – Il presente regolamento disciplina le modalità per la formazione, l'aggiornamento, la tenuta e l'utilizzo dell'elenco ufficiale degli Avvocati prestatori di servizi legali.

L'elenco, suddiviso in sezioni, è utilizzato al fine di individuare e conferire singoli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio di AREU ad Avvocati di comprovata esperienza; può essere utilizzato anche per il conferimento di incarichi per la difesa dei dipendenti dell'Agenzia nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.

I servizi di cui al presente regolamento sono da intendersi quali servizi esclusi, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera h), dall'applicazione del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, in quanto riferiti a contratto d'opera professionale per singola controversia o questione.

Il presente regolamento disciplina, inoltre, il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte di AREU in conformità ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui art. 56, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. e a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

2 – Per servizi legali di cui all'art. 56 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i., si intendono:

- a) rappresentanza legale di un cliente da parte di un Avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 31 del 9 febbraio 1982;
- in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, in un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto a) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un Avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 31/1982;
- c) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- d) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- e) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Tali servizi legali, tutti, sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.); per l'affidamento degli stessi, al fine di selezionare i professionisti cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa, l'Amministrazione può attingere ad elenchi, pubblicati sul sito internet istituzionale, precedentemente costituiti mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità.

Art. 2 – Rappresentanza legale

1 – La rappresentanza in giudizio dell'Agencia è riservata esclusivamente al Direttore Generale pro tempore o, in caso di sua assenza o impedimento, al Direttore Sanitario o Amministrativo che lo sostituisce.

Il Direttore Generale dispone, con provvedimento motivato, la costituzione in giudizio e nel procedimento penale decide in merito alla costituzione di parte civile.

Art. 3 – Affidamento di incarichi ai legali interni

1 – Ai fini della difesa tecnica, l'Agencia si avvale in via prioritaria dei propri dipendenti abilitati alla professione di Avvocato, componenti dell'Ufficio Legale e iscritti nell'apposito elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati del foro di Milano.

2 – È consentito affidare incarichi professionali a legali esterni solo per prestazioni e attività per le quali gli Avvocati afferenti all'Ufficio Legale interno non possano rappresentare l'Agencia in giudizio. Ciò in ragione della natura della materia trattata o della particolare rilevanza o delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che rendono opportuno rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione e/o esperienza, oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro.

Art. 4 – Istituzione dell'elenco, configurazione e pubblicità

1 – Per l'affidamento di incarichi professionali l'Agencia predispone un elenco di professionisti, ad esito di un'apposita procedura, da pubblicare nel sito internet istituzionale (www.areu.lombardia.it) in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza; tale elenco è gestito dalla S.C. Affari generali e legali.

2 – L'elenco è suddiviso in sezioni per tipologia di contenzioso:

- Sezione 1 - Contenzioso civile;
- sezione 2 - Contenzioso giuslavoristico;
- sezione 3 - Contenzioso amministrativo;
- sezione 4 - Contenzioso penale;
- sezione 5 - Contenzioso in materia di protezione dei dati personali;
- sezione 6 - Contenzioso in materia responsabilità medica.

3 – I professionisti possono dichiarare espressamente la loro disponibilità a prestare attività professionale anche a favore del personale dipendente dell'Agencia, così come previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Dirigenza medica e delle professioni sanitarie - art. 67 del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 e dipendenti del Comparto Sanità - art. 88 del C.C.N.L. del 2 febbraio 2022).

4 – L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda del professionista, redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'Agencia, secondo le scadenze e le modalità descritte nel relativo avviso. All'interno della domanda di partecipazione all'avviso, il professionista indica l'eventuale abilitazione al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori.

5 – L'Agencia può avvalersi dei legali inseriti nell'elenco anche per singoli pareri tecnici nelle materie di competenza, nelle forme e modalità previste dal presente regolamento.

6 – L'iscrizione nell'elenco non comporta l'attivazione, da parte di AREU, di alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre

classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale, il curriculum professionale e le condizioni descritte nel successivo art. 5 elementi necessari e sufficienti per l'iscrizione e la conseguente valutazione dei professionisti ai fini del conferimento degli incarichi.

Art. 5 – Requisiti del professionista

1 – Alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero cittadinanza di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali e provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione ininterrotta di almeno cinque anni all'Albo Professionale degli Avvocati alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso;
- status di libero professionista senza contestuale rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, neppure a tempo parziale;
- assenza di conflitto di interessi con AREU (es. patrocinio legale in essere contro l'Agenzia);
- insussistenza di cause ostative a norma di legge che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- possesso di esperienza professionale nella difesa di Enti del Sistema Sanitario e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, le cui specifiche devono emergere dal curriculum vitae e professionale;
- possesso di adeguata polizza di assicurazione per rischi professionali.

2 – All'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, il professionista deve:

- prendere atto e impegnarsi a osservare il Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e il Codice di comportamento dell'Agenzia pubblicato sul sito internet della medesima;
- accettare tutte le disposizioni di cui al presente regolamento, comprensive dei valori di riferimento utilizzati da AREU per l'affidamento degli incarichi (valori minimi e valori medi definiti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022).

Art. 6 – Criteri di selezione dei professionisti e modalità di affidamento degli incarichi

1 – La scelta dei professionisti è operata secondo i seguenti criteri:

- specializzazioni per materia dichiarata ed esperienza risultante dal curriculum;
- minor corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
- disponibilità immediata a supportare l'Amministrazione in situazioni d'urgenza;

- foro di competenza per la causa.

2 – L'individuazione del professionista a cui affidare incarichi di patrocinio legale avviene in base al criterio di economicità e maggiore convenienza, in termini di rapporto tra qualità dell'attività professionale offerta e onere economico ai sensi dall'art. 4 del D.Lgs. 36/2023.

3 – Ai professionisti iscritti all'elenco avvocati di AREU e ammessi con delibera del Direttore Generale è richiesto di inviare, per via telematica alla PEC istituzionale protocollo@pec.areu.lombardia.it un preventivo basato sul valore della causa, comprensivo dell'importo di diritti e onorari al netto degli oneri previdenziali e fiscali, il cui importo non può essere aumentato a consuntivo e recante le spese che presumibilmente verranno sostenute per il patrocinio e che dovranno essere dettagliatamente documentate a fine causa, ai fini della liquidazione.

4 – Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023 e dal Codice Deontologico Forense in tema di equo compenso e libera pattuizione, AREU affida gli incarichi utilizzando quale parametro di riferimento i valori minimi e, in ragione della complessità della causa, i valori medi definiti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022.

5 – L'Agenzia provvede, di volta in volta, a conferire al professionista l'incarico professionale mediante apposito atto deliberativo e mediante apposito mandato professionale scritto.

Art. 7 – Ulteriori condizioni di affidamento degli incarichi esterni

1 – Qualora la causa implichi la soluzione di problemi tecnico-giuridici di particolare complessità, nei casi di urgenza, nei casi caratterizzati da consequenzialità o complementarietà dell'oggetto della causa con altri incarichi affidati in precedenza ovvero quando la peculiarità dell'incarico richieda uno stretto rapporto fiduciario con la Direzione Strategica, AREU si riserva la facoltà di conferire, con provvedimento motivato, incarichi a professionisti di particolare e comprovata esperienza, anche al di fuori dell'elenco.

2 – L'Agenzia, nell'ambito dei processi in materia di responsabilità medica, procede all'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico, attingendo all'elenco, solo nel caso in cui non siano già presenti risorse interne esperte o professionisti fiduciari esterni disponibili a supporto del Comitato Valutazione Sinistri.

Art. 8 – Incompatibilità e conflitto di interessi

1 – Al momento della comunicazione dell'affidamento dell'incarico il professionista deve rilasciare apposita dichiarazione di inesistenza di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, di relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica).

Deve, altresì, dichiarare di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi, e che non ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico alla stregua delle norme di legge e in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, dal D.P.R. n. 62/2013 modificato dal D.P.R. n. 81/2023 e dal Codice di comportamento AREU.

2 – Il professionista deve rilasciare ulteriore apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico.

3 – Qualora dovessero emergere situazioni di conflitto non dichiarate, fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare del professionista, AREU precede senza indugio alla risoluzione del rapporto.

Art. 9 – Obblighi dei legali incaricati

1 – Il legale incaricato, oltre a quanto stabilito specificatamente dal disciplinare o dall'atto di conferimento dell'incarico, deve:

- aggiornare costantemente AREU sullo stato in generale del contenzioso affidatogli con l'indicazione delle attività posta in essere, trasmettendo con tempestività la relativa documentazione e copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- in ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione alla S.C. Affari generali e legali – Ufficio Legale in ordine alla convenienza e utilità, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per AREU;
- produrre ai fini della liquidazione della parcella - che nel caso dovrà tenere conto anche di eventuali oneri per domiciliazione - il fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione, documento fiscale elettronico anticipato da nota pro forma e ogni ulteriore documento previsto dalla normativa vigente;
- rispettare il Codice Deontologico Forense;
- rispettare i doveri di segretezza e riservatezza dei dati di cui venga a conoscenza per effetto dell'attività svolta.

Art. 10 – Liquidazione del compenso

1 – A conclusione del giudizio, il professionista trasmette alla pec istituzionale AREU preavviso di fattura/parcella, recante gli oneri dovuti per la prestazione professionale svolta. Acquisito parere positivo dalla Struttura competente, il professionista presenta, stesso mezzo, la fattura per la liquidazione del compenso previsto nell'atto di conferimento dell'incarico.

2 – Al professionista vengono rimborsate le spese sostenute nell'ambito del patrocinio, previa esibizione dell'attestazione di pagamento e a seguito di emissione di fattura.

3 – All'atto del conferimento dell'incarico AREU può accordare al professionista un acconto sui compensi dovuti, da liquidarsi previa presentazione di idonea fattura.

4 – In caso di esito favorevole del giudizio, indipendentemente dall'importo delle spese legali liquidate in sentenza – superiore o inferiore a quanto stabilito nell'atto di conferimento dell'incarico - non è operata alcuna variazione sull'importo dovuto.

5 – In caso di revoca del mandato da parte di AREU o di rinuncia all'incarico da parte del professionista, il compenso previsto viene riconosciuto in relazione all'attività svolta, allo stato del giudizio al momento della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre al

rimborso delle spese generali effettivamente sostenute e nei limiti del compenso indicato nel preventivo.

Art. 11 – Revoca dell’incarico

1 – L’incarico conferito al professionista può essere revocato per manifesta negligenza, gravi errori o ritardi ingiustificati nell’espletamento dell’incarico, nonché per comportamenti in contrasto con norme legge, con il codice deontologico e con previsioni del regolamento.

L’incarico può, inoltre, essere revocato per l’oggettiva impossibilità, da parte del professionista, di svolgere lo stesso o per il venir meno del rapporto fiduciario.

2 – La revoca dell’incarico avviene tramite deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Direttore della S.C. Affari generali e legali.

Art. 12 – Rimozione dall’elenco

1 – AREU dispone, tramite deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Direttore della S.C. Affari generali e legali, la cancellazione dall’elenco del professionista che:

- abbia senza giustificato motivo rinunciato a un incarico;
- abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell’espletamento dell’incarico affidato;
- non abbia rispettato le prescrizioni del presente regolamento.

2 – La volontà di procedere alla cancellazione dall’elenco è preventivamente comunicata, tramite pec, all’interessato, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. Il professionista potrà far pervenire ad AREU le proprie osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine o nel caso in cui l’Agenzia ritenga di non dover accogliere le suddette osservazioni, la stessa provvede alla cancellazione dall’elenco dandone tempestiva comunicazione all’interessato.

3 – AREU procede alla rimozione dall’elenco dei professionisti che:

- abbiano richiesto spontaneamente la cancellazione;
- non siano più in possesso dei requisiti necessari all’iscrizione.

Art. 13 – Aggiornamento dell’elenco

1 – L’elenco di norma ha durata triennale e resta valido fino all’avvenuta approvazione di un nuovo elenco.

2 – AREU si avvale della possibilità di aggiornare l’elenco nel periodo di validità dello stesso, tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia di norma nel mese di dicembre di ogni anno.

Art. 14 – Difesa in giudizio del personale dipendente

1 – I Contratti Collettivi di Lavoro applicabili al personale dipendente dell’Agenzia prevedono che qualora si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità penale, civile o contabile per fatti o atti connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, l’Agenzia assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d’interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per ogni grado di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso e conferimento dell’incarico.

2 – In caso di necessità, il dipendente deve richiedere ad AREU il patrocinio legale e procedere all'individuazione del legale nell'elenco, dichiarando contestualmente di non disporre di copertura assicurativa personale che possa essere attivata allo scopo per ottenere la copertura delle spese legali.

L'Agenzia, valutata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi, fornisce riscontro al dipendente e contestualmente richiede un preventivo di massima al professionista prescelto. Acquisito il preventivo e informato l'interessato, AREU, con apposito provvedimento, prende atto della designazione del legale e del preventivo redatto dallo stesso.

3 – Qualora l'interessato intenda nominare un legale di propria fiducia, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato e, solo in caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Agenzia procede a rimborso delle spese legali, nel limite dell'importo che avrebbe corrisposto al legale scelto nell'elenco.

4 – Al dipendente prosciolto da ogni addebito è riconosciuto il rimborso anche nel caso in cui non sia stato possibile applicare inizialmente il primo comma per presunto conflitto di interesse.

5 – Il dipendente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave deve rimborsare ad AREU tutti gli oneri dalla stessa sostenuti per la sua difesa e provvedere direttamente all'eventuale saldo del dovuto.

Nel caso in cui il personale interessato non provvedesse direttamente al saldo, l'Agenzia, in ossequio ai Contratti Collettivi, evade la richiesta di pagamento del legale, ferma restando l'azione di rivalsa nei confronti del dipendente effettuata tramite trattenuta stipendiale con rateizzazione dell'importo.

Con la stessa modalità AREU procede anche al recupero di quanto anticipato che sia oggetto di rimborso.

Art. 15 – Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento

1 – Il professionista incaricato si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento dell'Agenzia, pubblicati sul sito internet della medesima (www.areu.lombardia.it).

2 – Nello svolgimento del proprio incarico, il professionista deve adottare comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. Qualsiasi violazione accertata comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il diritto dell'Agenzia al risarcimento del danno alla propria immagine ed onorabilità in presenza di validi presupposti.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1 – Tutti i dati personali forniti nell'ambito della procedura di iscrizione e di conferimento dell'incarico legale sono trattati da AREU, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente nell'ambito delle finalità istituzionali e, in particolare:

- ai fini del procedimento di costituzione e di aggiornamento dell'elenco di professionisti e all'eventuale successivo conferimento di incarichi professionali ex art. 56, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Il conferimento di tali dati è necessario per le finalità di cui sopra e la loro mancata indicazione può precludere la valutazione dell'idoneità del professionista, con conseguente esclusione dalla

procedura di inserimento nell'elenco di professionisti e dall'eventuale successivo conferimento di incarichi professionali;

- con modalità tali da garantirne la sicurezza, la riservatezza, l'integrità, la completezza, la disponibilità e da ridurre al minimo i rischi di cancellazione, distruzione, perdita, alterazione, anche accidentale, di accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, uso illecito o non corretto, diffusione illegittima, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice Privacy e s.m.i e dal Regolamento UE 2016/679 ("GDPR");
- nel rispetto dei principi generali ex art. 5 del GDPR, quali il principio di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione, di esattezza, di limitazione delle finalità e della conservazione;
- mediante strumenti elettronici, per il tramite di soggetti espressamente e specificamente designati da AREU e che operano conformemente alle istruzioni ricevute dalla stessa.

2 – La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono mediante supporti e archivi in formato elettronico ad uso del personale AREU e su server appartenenti al Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento, ex art. 28 GDPR.

3 – La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'art. 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e negli artt. 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy").

4 – La comunicazione, da parte di AREU, dei dati inerenti il professionista ad altri soggetti pubblici e privati viene effettuata in esecuzione degli obblighi di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal GDPR e dal Codice Privacy.

5 – Per l'esercizio dei diritti sopra indicati, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi, l'interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) con le seguenti modalità:

- invio raccomandata A/R all'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia, sita in Milano (MI), Via Alfredo Campanini 6, all'attenzione del Responsabile per la Protezione dati personali di AREU;
- invio PEC all'indirizzo: protocollo@pec.areu.lombardia.it, all'attenzione della Struttura Affari generali e legali e del Responsabile della Protezione dei dati personali di AREU;
- invio e-mail all'indirizzo della Struttura Affari generali e legali: affari.generalilegali@areu.lombardia.it e/o al Responsabile della Protezione dei dati personali di AREU: dpo@areu.lombardia.it.

6 – Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso.

Art. 17 – Norme di rinvio

1 – Per tutto quanto non specificatamente stabilito dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente e al Codice Deontologico Forense.

Art. 18 – Principale documentazione di riferimento

- Legge n. 31 del 9 febbraio 1982 *Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee*
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.*
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.*
- Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, art. 13 comma 6*
- D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*
- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.*
- D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense aggiornato dal D.M. n. 174 del 13 agosto 2022 Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*
- D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.*
- D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*
- Legge n. 49 del 21 aprile 2023 *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*
- Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *Regolamento generale sulla protezione dei dati*
- Linee guida n. 12 di ANAC *Affidamento dei servizi legali*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018
- C.C.N.L. 2016 - 2018 *Funzioni locali dell'Area Dirigenza Medica Veterinaria – Area Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica Amministrativa, art. 25*
- C.C.N.L. Comparto Sanità del 2 novembre 2022
- Codice Deontologico Forense
- Deliberazione AREU n. 307 del 28 settembre 2020 *Riorganizzazione S.C. Affari generali e legali – istituzione dell'Ufficio legale – avvocatura dell'AREU*
- Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento dell'Agenzia pubblicato sul sito internet della medesima (www.areu.lombardia.it).